

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTI DI INSTALLAZIONE DI RETI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER COLLEGAMENTI DORSALI E
COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Consiglio del _____ ;

VISTA la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (*“direttiva accesso”*), 2002/20/CE (*“direttiva autorizzazioni”*), 2002/21/CE (*“direttiva quadro”*);

VISTA la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante *”Modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”*;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, recante *“Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"* e sue modifiche e integrazioni (di seguito, il Codice);

VISTA la legge 6 agosto 2008 n. 133, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;

VISTA la legge 25 maggio 2010, n. 73, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e sue modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo Codice della strada*” e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”, e sue modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999, recante “*Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici*” ;

VISTA la direttiva del Ministro per i lavori pubblici del 2 marzo 1999, recante “*Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici*” ;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 gennaio 2009, n° 1/DF;

VISTO il protocollo di intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni e l’Unione delle province italiane - del 25 febbraio 2010 in materia di reti di comunicazione a banda larga;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Premessa

1. La normativa in materia di comunicazioni elettroniche è orientata a promuovere la diffusione e lo sviluppo delle infrastrutture ed a ridurre il *divario digitale*. In particolare, le nuove tecnologie a banda larga rappresentano un fattore di progresso economico ed un elemento chiave della competitività di un paese, poiché hanno un rilevante impatto sulla produttività, sull’innovazione e la qualificazione del territorio, producendo rilevanti effetti sul benessere sociale e sulla possibilità di

sviluppo nazionale. Per tale ragione esse costituiscono una priorità dei governi di tutto il mondo.

2. Per consentire lo sviluppo delle infrastrutture è necessario incentivare la realizzazione di reti di comunicazione a larga banda, dorsali e cittadine, in particolare semplificando e velocizzando il rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio (intesi come diritti di installare infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse), limitando gli oneri connessi alla concessione a quelli previsti dalla normativa vigente e sostenendo il razionale sfruttamento e la condivisione delle infrastrutture esistenti e future.
3. Giova sin d'ora premettere che, nel quadro normativo fino ad oggi tracciato, si configurano due tipologie di intervento dell'Autorità, l'una volta all'adozione di disposizioni programmatiche e di indirizzo, l'altra tesa alla redazione di norme vincolanti.
4. Con riferimento al secondo aspetto (norme vincolanti) le competenze dell'Autorità in materia riguardano la regolamentazione delle procedure per l'accesso alle *utilities* esistenti (obblighi di condivisione in capo agli operatori, previsti in casi specifici) e per la concessione, da parte di Enti/concessionari pubblici, dei diritti di passaggio per la realizzazione e installazione delle reti dorsali, oltre che, a livello generale, l'adozione di misure per agevolare la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica.
 - Per quanto riguarda la competenza che la Legge attribuisce all'Autorità in tema di diritti di passaggio per la realizzazione e installazione delle reti dorsali l'Autorità ritiene, anche alla luce dei segnali provenienti dal mercato, opportuna la definizione di regole certe e trasparenti con riferimento agli aspetti tecnici, procedurali ed economici. Per tale ragione il presente provvedimento dedica un intero capo (CAPO II) alla disciplina delle reti dorsali ponendo l'accento sugli obblighi di trasparenza, non discriminazione in capo agli enti proprietari/concessionari di strutture atte alla posa di cavi per reti di comunicazione elettronica. Il regolamento sulle reti dorsali richiama, altresì gli enti/concessionari pubblici al rispetto della normativa vigente in tema di oneri e individua, in capo all'Autorità, una specifica competenza per la definizione di criteri per la valutazione dei costi.
 - Con riferimento alle misure per agevolare la condivisione di strutture o proprietà l'Autorità ritiene che un efficiente sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica a larga banda, dorsali e cittadine, non possa prescindere dalla disponibilità, per il mercato, delle informazioni relative alle varie *utilities* esistenti e utilizzabili per la posa di fibra oltre che dei piani di realizzazione di nuove infrastrutture, quali ad esempio reti elettriche e fognarie o scavi per reti di comunicazione. Si ritiene, pertanto, opportuno che gli enti proprietari pubblici ovvero gli organismi di diritto pubblico¹ titolari di infrastrutture adatte ad

¹ Il Codice prevede che “**Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici** devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere

ospitare reti di comunicazione elettronica, nonché gli operatori² titolari di diritti d'uso delle stesse o di diritti di passaggio comunicativo, anche in adempimento agli obblighi già previsti dal Codice, ubicazione e capacità delle infrastrutture esistenti, nonché i progetti di modifica o realizzazione delle stesse. Si ritiene, altresì, essenziale che la fornitura delle suddette informazioni e le relative modalità di accesso siano armonizzate a livello nazionale. L'Autorità, in attuazione dei propri ambiti di intervento di regolazione inerenti le reti dorsali e le norme finalizzate all'incoraggiamento/agevolazione della condivisione delle risorse esistenti³ (come premesso costituite da tutte le strutture adatte alla posa di cavi o di fibre), ritiene necessario, da un lato, promuovere l'armonizzazione suddetta, dall'altro agevolare l'accesso ai dati sulle infrastrutture, comunicati dai vari soggetti che ne sono in possesso, rendendo disponibili (in modo dinamico) agli operatori le informazioni delle strutture di posa (cavidotti, cavedi) esistenti, per il tramite di un inventario (cd. Catasto) nazionale. A tale proposito il CAPO IV del presente provvedimento, che istituisce il Catasto, ne definisce i contenuti, le modalità di comunicazione e l'ambito di utilizzo. Viene in particolare proposta una estensione dell'attuale registro delle infrastrutture del ROC.

- Il CAPO III è infine dedicato a disciplinare i casi in cui la Legge attribuisce all'Autorità il compito di imporre, ad un operatore, la condivisione delle proprie infrastrutture atte alla posa di fibre ottiche.
5. Con riferimento agli ambiti di intervento di indirizzo per loro natura non vincolanti, atti a favorire lo sviluppo di reti a larga banda e la concorrenza, l'Autorità ha ritenuto opportuno allegare, al presente provvedimento, un documento di Linee guida (**Allegato 1**) finalizzato ad orientare le amministrazioni, e le parti coinvolte nei procedimenti amministrativi, alla semplificazione delle procedure, a favorire l'adozione, da parte degli Enti Locali ed altri soggetti proprietari, di procedure autorizzatorie uniformi sul territorio nazionale, nonché la fissazione di regole comuni, generalmente condivise. Tali Linee Guida dovrebbero, altresì, incentivare, con riguardo alle opere di nuova costruzione, gli Enti locali e concessionari a promuovere l'adozione di moderne tecnologie nella realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica in modo che sia minimizzato l'onere in capo agli operatori, nel rispetto delle esigenze pubbliche, e garantito lo spazio per il posizionamento di apparati da parte di altri operatori ai fini della condivisione. Si ritiene, a tale proposito, essenziale che gli operatori/Enti/concessionari prevedano, come previsto dalla vigente normativa, la posa di fibra ottica in eccesso nel caso si effettuino scavi per opere civili e ristrutturazioni di immobili.

notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne **l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.**

² Il Codice prevede che "Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, **gli operatori interessati** devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, **affinché sia agevolata la condivisione** dello scavo con altri operatori e la ubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88."

³ Il Codice prevede che "l'Autorità anche mediante l'adozione di specifici regolamenti incoraggia la ubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

II. Le segnalazioni ed i suggerimenti del mercato in merito a possibili interventi dell'Autorità in tema di concessione dei diritti di passaggio, accesso alle infrastrutture di posa, inventario delle infrastrutture.

6. In base a segnalazioni inviate all'Autorità, appare che alcuni accordi (in genere convenzioni) in essere per l'installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica tra operatori autorizzati alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ed enti pubblici o concessionari pubblici prevedano la corresponsione di oneri non trasparenti, non giustificati, discriminatori e non proporzionati allo scopo perseguito.
7. In particolare, alcuni operatori che forniscono reti fisse (in generali reti dorsali su scala nazionale) di comunicazione elettronica hanno lamentato il fatto che alcuni enti proprietari/concessionari hanno subordinato alla sottoscrizione di onerose convenzioni il rilascio delle concessioni dei diritti di passaggio ai fini della costruzione di tratte, anche brevi, di reti di telecomunicazioni lungo la rete stradale ed autostradale in propria gestione. Tali convenzioni prevedrebbero, ad esempio, il pagamento di corrispettivi e ulteriori condizioni non previste dalla vigente normativa.
8. Le condizioni tecnico-economiche previste da tali convenzioni rappresenterebbero, così come espresso nelle segnalazioni dagli stessi operatori, un elemento ostativo alla realizzazione e/o al completamento di reti di comunicazione elettronica, oltre ad essere in contrasto con un quadro istituzionale comunitario e nazionale teso, viceversa, a favorirne la costruzione.
9. Viene, inoltre, segnalato che gli oneri cui alcuni operatori sono soggetti, per l'ottenimento dei diritti di passaggio sulla rete viaria, sono di diversa natura e portata, con conseguenti discriminazioni tra operatori.
10. Alcune segnalazioni evidenziano la non sostituibilità della rete stradale e autostradale ai fini della installazione delle dorsali di comunicazione elettronica. Ciò a causa della diversità di condizioni per l'installazione in spazi stradali e non stradali. L'installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica di rilievo nazionale (comprendente la posa delle strutture ricettive – i cavidotti – e delle infrastrutture – reti di telecomunicazione) necessita, infatti, qualora non sia utilizzata la rete aviaria stradale ed autostradale (queste ultime gestite da un concessionario statale), dell'attraversamento di terreni pubblici e/o privati. Nel caso di attraversamento della sede stradale e autostradale la concessione dei diritti di passaggio è regolata da un unico rapporto giuridico ed economico con il concessionario della rete. Nel caso di terreni privati o pubblici l'attraversamento degli stessi presuppone l'attivazione di una pluralità di negoziazioni e di procedimenti amministrativi. In particolare l'installazione su aree pubbliche è resa difficoltosa dal fatto che le varie amministrazioni hanno disciplinato in modo diversificato le procedure per il rilascio dei diritti di scavo, contravvenendo spesso al Codice stesso. Quanto detto dimostrerebbe che le condizioni – sul piano economico, giuridico e materiale - per l'installazione di reti dorsali di lunga distanza sono, oggettivamente, maggiormente onerose se questa avviene sul suolo privato o pubblico, anziché stradale o autostradale.

11. Ulteriori segnalazioni degli operatori del settore, svolte sia direttamente all'Autorità che nell'ambito di attività svolte da associazioni, comitati o progetti (si richiamano, a tale proposito, i lavori svolti dall'ANFOV, nell'ambito del progetto ISBUL dell'Autorità, o dal COMITATO NGN) a fini di ricerca o approfondimento, evidenziano l'assenza di una armonizzazione dei regolamenti comunali in merito alle procedure, ai vincoli giuridici e tecnici e agli oneri per la concessione dei diritti di passaggio in ambito urbano.
12. Uno degli aspetti di maggiore impatto in termini di costi e tempi per ottenere i relativi titoli abilitativi è, a quanto segnalato dagli operatori, la realizzazione di scavi in ambito urbano finalizzati alla fornitura di reti alternative a quelle dell'operatore *incumbent*. In tale contesto, la normativa sui diritti di passaggio viene indicata come di fondamentale importanza per lo sviluppo di reti in fibra ottica.
13. Viene, in conclusione, evidenziato da diverse parti del mercato come la richiesta di condizioni economiche e l'imposizione di vincoli giuridici e tecnici particolarmente gravosi, peraltro in difformità dalle disposizioni comunitarie e nazionali, ostacoli la di realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica utilizzando, ai fini della posa dei cavi, sia nuovi scavi sia strutture esistenti della rete viaria, ferroviaria, elettrica o in ambito urbano.
14. Tra le specifiche problematiche segnalate, di carattere tecnico e procedurale, relative all'ottenimento dei diritti di passaggio, si richiama:
 - L'eccessiva profondità minima, rispetto al piano stradale (misurata dal piano viabile di rotolamento), dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo (deve, comunque, essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico), che non può essere inferiore a 1 m. Come argomentato più diffusamente in seguito, tale criticità appare, tuttavia, superata per effetto dell'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 40/2010 che, per gli interventi in fibra ottica, prevede la possibilità di derogare a tale normativa, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi;
 - L'eccessiva distanza delle palificazioni dal margine della strada (pari almeno all'altezza del sostegno). Si ritiene che tale vincolo ne impedisca di fatto la utilizzazione;
 - L'assenza di armonizzazione delle normative tecniche a carattere locale: esse sono estremamente variegate e possono variare da Comune a Comune. Ad esempio, l'ampiezza del ripristino del manto stradale può variare da pochi cm a tutta la carreggiata, comportando un onere rilevante in capo agli operatori. Inoltre, in alcune realtà urbane viene posto l'obbligo di scavare prevalentemente su marciapiede, in altre, viceversa, viene data priorità allo scavo su strada. I materiali e le metodologie di riempimento dello scavo sono differenti da Comune a Comune;
 - Non è prevista la possibilità di scavo con *minitrincea*. Per tale motivo, spesso le opere di ripristino vanno al di là dell'effettiva area oggetto dello scavo (con assenza di proporzionalità). Ciò impedisce di fruire dei vantaggi delle moderne tecniche di scavo (la scavo in minitrincea presenta una larghezza di 10-15cm) e

della disponibilità di materiali e tecniche di riempimento che rendono superflue opere di ripristino convenzionali⁴;

- Con riferimento allo scavo “No-Dig” per attraversamento di ferrovie (anche AV) e strade (autostrade, strade statali), si lamenta la presenza di procedure estremamente lunghe e costose per l’ottenimento dei permessi. Tali procedure sarebbero le medesime sia per scavi ampi (con diametri anche superiori al metro, quali l’attraversamento di acquedotti e fognature), sia per interventi minimi (quali quelli con diametri inferiori ai 10cm, necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica). La posizione di detto scavo é decisa dal gestore della strada, causando spesso forti variazioni nel percorso. Le stesse onerose procedure sarebbero applicate anche per operazioni di aggiunta/sostituzione di un cavo in un condotto già esistente;
- L’attraversamento di cavalcavia autostradali, ferroviari, di ponti, di reticoli idrici sarebbe gravato di oneri economici e temporali tali da renderne impossibile la fattibilità. Viene proposta, in tale ambito, l’eliminazione di tali oneri e l’introduzione della dichiarazione di inizio attività (nel seguito DIA) ai fini del rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni per l’attraversamento di strade, ferrovie e ponti (tramite scavo o fissaggio dei cavi su cavalcavia, ponti e nei sottopassi);
- Viene, in generale, richiesta l’introduzione di una norma che vincoli l’ente proprietario/gestore della strada, ferrovia, rete idrica, a concedere l’autorizzazione per le tecniche a basso impatto ambientale. Eventuali deroghe (richieste di maggiori profondità, variazioni dei percorsi, ecc.) andrebbero motivate caso per caso dall’ente stesso;
- Si richiede di rendere effettivo il rispetto di quanto previsto dal Codice (art. 88, comma 7) e dalla legge n. 133/08, agevolando ed unificando la richiesta dei permessi su tutto il territorio nazionale, rafforzando il concetto di “silenzio assenso” e l’utilizzo dello strumento della DIA;
- Viene richiesto, infine, con riferimento alle tasse in ambito locale, di rendere effettivo (tramite una maggiore informazione e controllo) il rispetto di quanto previsto dal Codice (art. 93), dal decreto legislativo n. 507/93, dal decreto legislativo n. 446/97 nonché dalla legge 166/02.

15. *Condivisione delle infrastrutture.* Premesso che la condivisione delle infrastrutture è già oggetto in Italia di accordi diretti tra operatori, sia per la rete fissa sia per quella mobile, si rileva che, viceversa, agli operatori di telecomunicazioni interessati allo sviluppo di reti manca la visibilità delle infrastrutture di altri Enti o delle *Utilities* realizzate per impieghi diversi dalle comunicazioni elettroniche o per servizi privati di telecomunicazioni. In quest’ottica si ritiene opportuno, per lo sviluppo di reti di nuova generazione, avviare una ricognizione a livello nazionale di tutte le infrastrutture, esistenti nel sottosuolo, idonee alla posa di cavi per fibre ottiche. A tale proposito viene sollecitata, da parte dei segnalanti, la realizzazione e

⁴ Viene proposto, in alcuni studi, la modifica del D.P.R. n. 610 del 1996 (art. 66, comma 3) e l’aggiornamento delle norme UNICEI 70030 sulle profondità minime di scavo e posa per i cavi in Fibra Ottica e la modifica delle normative tecniche comunali per il ripristino del manto stradale (auspicata una maggiore uniformità).

l'aggiornamento di un *Inventory* delle Infrastrutture a livello nazionale, alimentato da tutti gli operatori di telecomunicazioni e da altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono, a qualunque fine, infrastrutture utilizzabili per la posa di nuove reti in fibra ottica. L'*Inventory* dovrebbe contenere e gestire informazioni relative alla presenza delle infrastrutture sul territorio ed alla posizione dei punti di accesso alle medesime. Un tale strumento favorirebbe la cooperazione tra operatori ed Enti/concessionari, al cui rapporto diretto sarebbe rimandata la verifica della possibilità di utilizzo e cessione delle stesse e la conclusione di specifici accordi tecnici ed economici.

16. Ai fini della *condivisione dei costi*, tramite ad esempio la posa congiunta con altri fornitori di servizi, viene segnalata l'opportunità che l'operatore/Ente, che intende eseguire l'opera di scavo (Teleriscaldamento, Allacci Elettrici e fognatura), renda disponibile i tracciati ed i tempi di lavoro agli operatori di comunicazione elettronica. Gli Enti locali, che dovranno concedere i permessi di scavo, dovrebbero prevedere la posa di tubi per telecomunicazioni come parte integrante dell'opera principale, anche alla luce delle nuove tecniche basate su minitubi e sottotubazioni. In tale ottica, anche i gestori di reti pubbliche di comunicazione dovrebbero dare evidenza, con congruo anticipo, del loro piano lavori, in modo da consentire ad altri operatori, eventualmente interessati, di poter partecipare alla condivisione dei costi di realizzazione e di poter, quindi, usufruire di quota parte delle infrastrutture realizzate.
17. *Accesso alle informazioni dagli Enti locali*. Alcune segnalazioni rappresentano l'indisponibilità delle Amministrazioni Comunali a fornire, sia pure a livello generale, le informazioni sulle infrastrutture civili, di proprietà od oggetto di concessione pubblica. Viene richiesto, pertanto, un intervento di carattere normativo che obblighi i soggetti, che possiedono infrastrutture di posa e che non siano operatori di comunicazione, a fornire i dati necessari alla costituzione di suddetto *Inventory*, specificando sia i dati da fornire che la frequenza e la modalità di aggiornamento.
18. Le informazioni presenti nella banca dati (*Inventory*) e il livello di aggiornamento dovrebbe consentire all'operatore/Ente che vi accede di valutare il grado di infrastrutturazione esistente nell'area di suo interesse e identificare gli enti coinvolti con cui relazionarsi. Tale livello di informazione eviterebbe la duplicazione di infrastrutture, gli impatti ambientali e i costi complessivi del sistema.
19. Gli operatori delle reti pubbliche (siano esse di comunicazione elettronico o meno) dovrebbero fornire le informazioni per l'aggiornamento dell'*Inventory* delle infrastrutture secondo le modalità definite dal soggetto che sarà incaricato della sua gestione e che le dovrà rendere pubbliche. Gli aggiornamenti dovrebbero essere curati del gestore del sistema in modo da garantire l'armonizzazione dei contenuti e dei formati dei dati forniti da tutti gli operatori ed Enti contributori. L'accesso a tali dati potrà, inoltre, essere basato su strumenti informatici *standard* (*browser*, portali *web*, ecc.) e controllato mediante un sistema di "account" con relativi privilegi. Viene, infine, rilevata la necessità, al fine di realizzare un'*Inventory* delle infrastrutture, di armonizzare la grande varietà di formati con cui sono rappresentate e conservate le informazioni presso i vari operatori ed Enti contributori (compatibilità di formati, della simbologia, della georeferenziazione). A tal fine si

dovrebbe procedere, in via preliminare, alla digitalizzazione delle informazioni oggi disponibili solo su supporto cartaceo.

III. La normativa comunitaria

20. Il legislatore comunitario, in materia di concessione dei diritti di passaggio e di condivisione di infrastrutture, pone quale obiettivo principale la promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi e delle risorse e correlate, incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione. L'intero settore delle comunicazioni elettroniche si sviluppa mediante l'installazione di nuove infrastrutture di rete e/o mediante l'accesso alle infrastrutture esistenti. Il legislatore comunitario ha, a tal riguardo, previsto che le Autorità nazionali di regolamentazione, nel promuovere la concorrenza, favoriscano l'installazione da parte degli operatori di comunicazione elettronica di proprie infrastrutture di rete sul suolo pubblico o privato e consentano l'accesso a quelle esistenti a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e in tempi ragionevolmente rapidi.

21. Le disposizioni comunitarie mirano ad attuare il processo di liberalizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche anche attraverso l'armonizzazione delle procedure amministrative e la riduzione dei ritardi nella realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. In tale contesto, l'articolo 2 della direttiva 2002/77/CE (di seguito, *direttiva concorrenza*), ai commi 1 e 2, vieta agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica e stabilisce che gli Stati membri si adoperino per l'adozione dei provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che gli Stati membri provvedano affinché non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica attraverso le reti di comunicazione elettronica installate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, attraverso le infrastrutture messe a disposizione da terzi o attraverso la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti, fatte salve le disposizioni previste dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE.

Le Autorità nazionali di regolamentazione, nel perseguire gli obiettivi comunitari, devono garantire che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

22. In coerenza con quanto sopra richiamato, nelle premesse della direttiva 2002/21/CE (di seguito, *direttiva quadro*) che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, è indicato che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vengano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La direttiva quadro dedica l'articolo 11 alla disciplina dei diritti di passaggio e l'articolo 12 alla disciplina della comunicazione e condivisione di strutture, disposizioni recepite dal Codice, al Capo V Titolo II, articoli 86-95.

In particolare, la direttiva quadro stabilisce, all'articolo 11, comma 1, che gli Stati membri, nell'esaminare una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, devono assicurare che l'Autorità competente agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi e rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.

Si tratta di una norma che traccia le linee generali del diritto comunitario - trasparenza, non discriminazione, celerità - ma demanda agli Stati membri la concreta determinazione dei modelli procedurali ritenuti più opportuni. Ciò in quanto la competenza relativa alle reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica investe numerosi interessi rispetto ai quali variamente si esplicano le competenze statali e regionali.

L'articolo 12 della direttiva quadro prevede, altresì, che nel caso in cui un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica abbia il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse (oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà), le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad incoraggiare la condivisione di tali strutture o proprietà. Qualora le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica oppure adottare misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

23. Quanto agli "oneri", la direttiva 2002/20/CE (di seguito, *direttiva autorizzazioni*) prevede, all'articolo 13, che l'autorità competente può riscuotere contributi sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse e che tali contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori. L'articolo 13 della succitata direttiva stabilisce, altresì, che i contributi sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, devono anche tenere conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE.

L'articolo 14 della direttiva autorizzazioni prevede che gli Stati membri facciano sì che le condizioni e le procedure relativi ai diritti di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata.

24. Infine, la direttiva n. 140 del 2009, di modifica delle direttive del 2002, dedica l'articolo 12 alla coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di comunicazione elettronica. Accanto al diritto, riconosciuto alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica, di installare strutture

su proprietà pubbliche o private, al di sotto o al di sopra di esse, viene riconosciuta alle Autorità nazionali di regolamentazione la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture nel pieno rispetto del principio della proporzionalità, ivi compresi edifici, accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri ed altre strutture di supporto, condotti, guaine pozzetti e armadi di distribuzione, nonché adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici.

IV. Il quadro normativo nazionale

25. Le materie che l'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza esclusiva statale riguardano: l'ordinamento civile, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela della concorrenza. Come osservato in alcuni studi sul tema, la riforma del titolo V della Costituzione ha posto numerosi interrogativi, relativamente al settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, circa la definizione degli ambiti di rispettiva competenza normativa tra lo Stato e gli enti territoriali. Alcune materie sono di competenza esclusiva statale (quali la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, il coordinamento informativo e statistico, la tutela ambientale), altre di competenza concorrente (quali la tutela della salute, il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione). La questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 336/2005, ha dichiarato infondate tutte le censure mosse dalle regioni rispetto alle disposizioni contenute nel citato capo V del Codice delle comunicazioni.

Al riguardo, la legittimazione dello Stato a dettare norme nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica deriva, oltre che dai richiamati titoli di competenza legislativa esclusiva, dalla potestà di fissare i principi fondamentali nelle materie ripartite, a norma dell'art. 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione.

È, dunque, evidente che, nell'individuare i principi fondamentali relativi a detto settore, non si può prescindere dalla considerazione che ciascun impianto di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, sicché non è neanche immaginabile una parcellizzazione di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete.

Nella relazione illustrativa al Codice si legge, a tal proposito, che «la rete è unica a livello globale» e che la stessa «non ha senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro, quale che ne sia la proprietà e la disponibilità». Ciò comporta che i relativi procedimenti autorizzatori devono essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi. Ed è, dunque, alla luce di tali esigenze e finalità che devono essere valutate ampiezza ed operatività dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

Alla luce di ciò, gli articoli 86 e ss. del Codice, in seguito più analiticamente descritti, sebbene non allochino direttamente funzioni autorizzatorie ad un determinato livello di governo, formulano i principi fondamentali della disciplina in forza dei quali tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere "gestiti" dagli «enti locali».

Rimane ferma, pertanto, la facoltà delle Regioni di allocare le funzioni in esame ad un determinato livello territoriale subregionale, nel rispetto degli artt. 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione. Non solo. Le Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principi fondamentali così fissati dalla legge statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori modalità procedurali rispetto a quelle previste dallo Stato, in vista di una più accentuata semplificazione delle stesse.

26. In Italia, la materia dei diritti di passaggio, prima dell'entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare, era regolata dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 249/97 e dal dPR n. 318/97.

L'articolo 4 della legge n. 249/97 prevedeva che l'installazione di reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici fosse subordinata al rilascio di concessione per l'uso di suolo pubblico da parte dei comuni e in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. Nelle concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine era prevista l'adozione, da parte dell'Autorità, di un regolamento che disciplinasse, in linea generale, le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti tali obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. Parimenti, anche l'installazione delle "reti dorsali" doveva essere disciplinata da un apposito regolamento emanato dall'Autorità. Il dPR n. 318/97 stabiliva che l'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazione e la prestazione di servizi ad esse relativi sono attività di preminente interesse generale che si fondano sulla "libera concorrenza e pluralità degli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività e non discriminazione". Il rilascio di licenze per installazioni di reti pubbliche di telecomunicazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, dando titolo a richiedere l'esproprio del terreno, se non già di proprietà pubblica, e la concessione del suolo edilizio.

27. Il 3 marzo 1999 è stata adottata, infine, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.
28. Il Codice delle comunicazioni elettroniche, nel recepire la normativa comunitaria di cui al pacchetto delle Direttive del 2002, ha abrogato, all'articolo 218, l'articolo 4 della legge n. 249/97 e, contestualmente, ha dedicato alla materia delle "reti e impianti" un intero Capo (V), composto di 10 articoli (86-95).

Dopo la enunciazione di principi di carattere generale (articolo 86), tra cui la trasparenza e non discriminazione a carico dell'autorità competente nell'analisi delle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture, il Codice ha disciplinato la procedura di autorizzazione alla installazione degli impianti, come premesso demandata agli "Enti locali", con e senza la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico (artt. 87-88), salvo poi dedicare un articolo (89) alla materia della "*cubicazione e condivisione di infrastrutture*". Di poi, esso ha affrontato il connesso tema delle eventuali espropriazioni conseguenti al rilascio dei titoli abilitativi (art. 90), alle limitazioni legali della proprietà conseguenti all'installazione di cavi senza appoggio (art. 91) e alle servitù conseguenti all'installazione di cavi con appoggio (art. 92).

Discipline particolari sono state, infine, dettate per le reti dorsali (art. 88, commi 8 e 9), per l'installazione su sedi autostradali (art. 94), per installazioni che presentino

interferenze con le reti elettriche (art. 95) e per il passaggio delle reti su bene demaniale (art. 92, commi 2, 3 e 4), mentre un apposito articolo (93) è stato riservato alla materia degli oneri economici.

Con riferimento agli obblighi generali di ubicazione e condivisione e alle funzioni dell'Autorità in merito, si richiamano le seguenti disposizioni del Codice:

- a) agli operatori SMP può essere imposto di consentire la ubicazione o la condivisione degli impianti, incluso condotti, edifici o piloni (art. 49, lett. f, del Codice, che recepisce l'art.12, lett. f, della Direttiva Accesso);
- b) con riferimento agli operatori in genere, anche non SMP, l'Autorità può a) incentivare, **anche mediante l'adozione di specifici regolamenti**, la condivisione delle nuove infrastrutture (art. 89, comma 1); b) **richiedere** o eventualmente imporre, solo in alcuni casi, la condivisione e adottare ulteriori misure di coordinamento dei lavori di installazione di reti. In questo secondo caso è richiesta una consultazione pubblica oltre alla definizione, da parte dell'Autorità, dei criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà (art. 89, comma 2, del Codice e art.12, comma 2, della Dir. 2002/21/CE). Salvo quanto previsto dalle suddette norme, l'Autorità non può altrimenti imporre la condivisione a operatori non SMP (art. 8, co. 3, della Direttiva 2002/19/CE e art. 45, co. 2, del Codice);
- c) Il comma 6 dell'art.88 già prevede che "Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.". Inoltre (art. 88, comma 12, del Codice), le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali, stipulati a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali; per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione (articolo 94 del Codice).

Per quanto specificamente concerne la preventiva comunicazione e pubblicizzazione dei programmi di intervento delle opere di realizzazione delle infrastrutture, il comma 11 dell'articolo 88 del Codice impone ai soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici di rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; è previsto inoltre che i programmi dei lavori di manutenzione siano notificati in formato elettronico al Ministero dello sviluppo economico, "ovvero ad altro ente delegato", per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale;

L'articolo 89, comma 3, per parte sua, estende il suddetto obbligo di comunicazione del progetto agli operatori **che intendano effettuare scavi all'interno di centri abitati**, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, **affinché sia agevolata la condivisione dello scavo** con altri operatori e la

cubicazione dei cavi di comunicazione elettronica. Tale comunicazione consente ad altri soggetti interessati, entro 30gg dalla pubblicizzazione del progetto, di concordare l'elaborazione di un piano comune dei lavori (art.89, comma 4). Il comma 2 dello stesso articolo affida all'Autorità il compito di adottare misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori nei casi di imposizione dell'obbligo di condivisione. La normativa prevede, pertanto, un ruolo essenziale dei meccanismi di centralizzazione dei flussi informativi, per il tramite del Ministero o altro Ente delegato.

29. Nella medesima materia degli obblighi di cubicazione/condivisione delle infrastrutture, la legge n. 166/02 stabilisce, all'articolo 40, che i soggetti proprietari sono tenuti, nel caso di realizzazione di opere civili, a prevedere la predisposizione di cavedi e cavidotti atti alla posa di fibra ottica e ad offrire l'accesso a questi sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione; gli oneri richiesti all'operatore remunerano i maggiori costi sostenuti dal soggetto proprietario per la predisposizione di detti cavedi/cavidotti;
30. La legge n. 133/08, articolo 2, comma 3, attribuisce all'Autorità la competenza nell'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali (già previamente riconosciuta dall'abrogato art. 4 della legge n. 249/97) e ribadisce il potere regolamentare, già riconosciuto all'Autorità, in materia di cubicazione e condivisione di infrastrutture, dal citato articolo 89, comma 1, del Codice.

Lo stesso articolo 2 della legge n. 133/08 introduce l'istituto della *DIA* per l'installazione di reti e impianti a banda larga, secondo le fasi procedurali delineate nell'articolato, che risultano aggravate nell'ipotesi in cui l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo.

Ai sensi del citato articolo 2, l'operatore ha facoltà di utilizzare, per la posa della fibra nei cavidotti, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. L'utilizzo avviene senza oneri, fatta salva la corresponsione di un equo indennizzo qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle stesse infrastrutture (comma 2). **L'operatore può, altresì, realizzare reti e impianti interrati in aree di proprietà pubblica**, ad eccezione del caso in cui si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che l'attività possa arrecare concreta turbativa al servizio pubblico. Inoltre, l'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico non necessitano di un autonomo titolo abilitativo (comma 14);

31. All'articolo 2 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, è stato aggiunto, dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 69/2009, il comma 15-bis, secondo cui *“per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada”*.

In questo modo risulta possibile la realizzazione di scavi minimi (detti scavi di micro-trincea profondi circa 50 cm) e, con essi, il conseguimento di rilevanti risparmi;

32. L'art. 1, comma 6, della legge n. 69/2009, riformulando l'art. 231, comma 3, del Codice della strada, chiarisce che, in deroga al capo I del titolo II di quest'ultimo, si applicano le disposizioni del capo V del titolo II del Codice delle comunicazioni. Conseguentemente, non trova intera applicazione il regime amministrativo previsto nel Codice della strada. Questa novella, quindi, risponde ad esigenze di semplificazione.
33. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 112/2008 è stato recentemente sostituito da un nuovo articolo 15-bis, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 40/2010, in sede di conversione con legge n. 73/2010. Tale articolo dispone che *“per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4”*.

Si segnala, infine, che l'articolo 5-bis citato ha, altresì, aggiunto al Codice di comunicazione elettronica l'articolo 87-bis, che così dispone: *“(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36, la denuncia e' priva di effetti”*.

V. Il ruolo dell'Autorità

34. Preliminarmente giova richiamare alcune disposizioni generali del Codice, cui appare ispirata l'azione dell'Autorità, anche nella materia oggetto del presente Regolamento.

Al riguardo, l'articolo 4, comma 3, del Codice dispone che l'intera disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta, tra l'altro, a promuovere *“la semplificazione dei procedimenti amministrativi”* e *“lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, e la loro diffusione sul territorio nazionale”*. L'articolo 5 del Codice prevede procedure e strumenti per azioni concordate tra i diversi livelli di governo: Stato, regioni ed enti locali operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi, e concordano in sede di Conferenza unificata le linee generali dello sviluppo del settore. L'articolo 13 del Codice autorizza, altresì, l'Autorità ad adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate volte, in generale, a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 (tra i quali la semplificazione) e, in particolare, ad incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di

infrastrutture ed a promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi, ivi compresi quelli a larga banda.

35. Tali disposizioni generali vanno coordinate con altre disposizioni che intestano, in capo all'Autorità, poteri specifici di natura regolamentare in materia di reti dorsali e di coibitazione delle infrastrutture.

In particolare, si richiamano le disposizioni in materia di reti dorsali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08 (ex articolo 4 della legge n. 249/97) e di coibitazione/condivisione di infrastrutture o proprietà, di cui all'articolo 89 del Codice e all'articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08.

36. Tanto premesso, si configurano due tipologie di intervento dell'Autorità, l'una volta all'adozione di disposizioni programmatiche e di indirizzo, l'altra tesa alla redazione di norme vincolanti.

37. Con riferimento al primo aspetto, l'Autorità dovrebbe contribuire ad orientare le amministrazioni, e le parti coinvolte nei procedimenti amministrativi, alla semplificazione delle procedure, evidenziando gli eventuali elementi critici della normativa ed indicando le soluzioni in linea con l'obiettivo perseguito.

L'Autorità dovrebbe, pertanto, favorire l'adozione, da parte degli Enti Locali ed altri soggetti proprietari, ove possibile, di procedure autorizzatorie uniformi sul territorio nazionale, nonché la fissazione di regole comuni, generalmente condivise. Tale intervento ricadrebbe nell'ambito delle misure ragionevoli e proporzionate di cui al citato articolo 13 del Codice.

Le citate regole comuni dovrebbero essere adottate dagli Enti Locali o altri soggetti di diritto pubblico sulla base degli indirizzi forniti dall'Autorità in specifiche "linee guida", per loro natura non vincolanti.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di adottare linee guida di natura tecnica, non vincolanti, valevoli per l'intero territorio nazionale?

D2. Nel caso affermativo, partendo dalle criticità evidenziate dal mercato nella Sezione II, quale si ritiene debbano essere le tematiche oggetto di tali linee guida?

VI. Regolamento sulle reti di reti dorsali di comunicazione elettronica e relativi obblighi di condivisione/accesso

38. Con riferimento alla emanazione, da parte dell'Autorità, di disposizioni vincolanti, occorre far riferimento ai poteri specificatamente conferiti e richiamati al punto 35 e riguardanti le tematiche sviluppate nelle Sezioni VI, VII, VIII seguenti.

39. Il primo profilo di intervento vincolante dell'Autorità riguarda l'elaborazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali (articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08; ex articolo 4 della legge n. 249/97).

40. In primo luogo, si osserva che la normativa non chiarisce il significato dell'espressione "rete dorsale", tuttavia la regolazione in materia non può prescindere da una sua puntuale definizione.

Al riguardo, l'Autorità ritiene che la definizione di rete dorsale possa essere desunta dal combinato disposto dell'articolo 1, in materia di reti di comunicazione elettronica, e dell'articolo 88 del Codice, il cui comma 8 stabilisce disposizioni in materia di "*l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessanti aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati*".

L'incrocio delle due norme consente, esegeticamente, di definire le reti dorsali quali "*reti di comunicazione elettronica, distinte dalla rete di accesso dell'operatore, interessanti aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici o privati*".

Va tuttavia osservato che la definizione suddetta, che individua la rete dorsale come il segmento di rete distinto dalla rete di accesso, include al proprio interno anche gli anelli provinciali (al limite comunali) in fibra ottica utilizzati come segmento di *backhaul* della rete di accesso. In tal caso, la rete dorsale si configurerebbe come un segmento di trasporto a breve distanza. Come noto gli anelli di raccolta suddetti convogliano il traffico raccolto verso nodi di gerarchia superiore a partire dai quali si diramano collegamenti dorsali di media (regionali) o lunga distanza (inter-regionali).

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire le reti dorsali quali "reti di comunicazione elettronica, distinte dalla rete di accesso dell'operatore, interessanti aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici o privati"?

41. In secondo luogo, una volta definite le reti dorsali occorre chiarire quale margine, oggettivo e soggettivo, abbia l'ambito di intervento regolatorio dell'Autorità.

Sotto il profilo procedurale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 133/2008, il titolo V del Codice regolava i procedimenti autorizzatori necessari alla costruzione di infrastrutture di rete di comunicazione elettronica, alla realizzazione di opere civili, di scavi, alla occupazione di suolo pubblico, i casi di esproprio per pubblica utilità, i limiti legali alla proprietà e alla servitù, indipendentemente se si tratti di reti dorsali o di accesso.

Su tale assetto ha inciso l'articolo 2 della legge n. 133/2008, con particolare riferimento alla larga banda, sia relativamente alla semplificazione dell'*iter* autorizzatorio (la disciplina prevista per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori è sostituita dalla denuncia di inizio attività) sia con la reintroduzione, dopo essere stata eliminata dal Codice, della previsione secondo cui l'Autorità "emana il regolamento in materia di installazione delle reti dorsali".

Tutto quanto premesso, l'Autorità ritiene che la previsione normativa del "regolamento in materia di installazione delle reti dorsali", in quanto collocata all'interno dell'articolo 2 della legge n. 133/08, debba avere ad oggetto esclusivamente dorsali a banda larga (che d'altra parte costituisce il caso comune, attesa la loro realizzazione in fibra ottica). La rete dorsale potrà essere realizzata con

o senza utilizzazione di infrastrutture civili già esistenti (in quest'ultimo caso occorrono scavi), di proprietà privata, pubblica (come nel caso di Enti locali) o in titolarità di soggetti di diritto pubblico (come ad esempio nel caso di concessionari pubblici).

42. Per quanto premesso i soggetti che dovranno essere destinatari del Regolamento sono gli enti proprietari/titolari del suolo su cui verrà installata la rete dorsale. Rileva che dai principi generali e dalle norme richiamate sembra emergere che all'Autorità non competerebbe di regolamentare anche l'installazione di dorsali su suolo esclusivamente privato. Si ritiene, pertanto, che i destinatari degli obblighi del Regolamento dell'Autorità in materia di dorsali debbano essere gli enti pubblici nonché gli organismi di diritto pubblico, nella qualificazione giuridica loro conferita dalla direttiva 89/440/CEE, confermata dalle direttive 17 e 18/2004, recepita dal decreto legislativo n. 163/2006, all'articolo 3, comma 26 (con l'esclusione dei soggetti privati).

E' appena il caso di ricordare che "organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ritenere quali soggetti destinatari degli obblighi scaturenti dal Regolamento sulle dorsali gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, nella qualificazione giuridica loro conferita dalla direttiva 89/440/CEE, confermata dalle direttive 17 e 18/2004, recepita dal decreto legislativo n. 163/2006, all'articolo 3, comma 26?

43. In ultimo, occorre definire le linee specifiche di intervento. Tali disposizioni comuni, tese a disciplinare il rapporto tra ente/concessionario ed operatore di comunicazione elettronica, potranno riguardare, in particolare, **la definizione degli obblighi in capo agli enti istituzionali destinatari del Regolamento.**

44. Ciò premesso, e limitandoci al caso delle reti dorsali, è stata già effettuata, nella sezione IV, **una ricognizione degli obblighi di accesso/condivisione già definiti dalla normativa vigente.** Va, in particolare, richiamato che già il Codice, all'art. 88, comma 12 (che tratta anche i procedimenti autorizzatori che interessano più enti/soggetti, quindi per reti dorsali) impone che "Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni **hanno l'obbligo**, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire **l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili**, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali". Pertanto, almeno con riferimento a

tali soggetti, esiste già un obbligo di accesso alle infrastrutture civili disponibili. Il comma 6 dello stesso articolo specifica che “Il *Comune* **può mettere a disposizione**, direttamente o per il tramite di una società controllata, **infrastrutture** a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.” Con riferimento alla *occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari*, l’art. 94 del Codice prevede che “*Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all’interno delle reti di recinzione*”. Il Codice all’art. 94 rimanda, ad integrazione del medesimo articolo, a quanto previsto dall’art. 40 della legge 166/2002 che prevede, in sintesi, 1) che i lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli **enti locali** e agli **altri enti pubblici**, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni. 2) Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, **utilizzano** i cavedi o i cavidotti di cui sopra senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. 3) I soggetti proprietari **sono tenuti** ad offrire l’accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l’accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la loro realizzazione. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

45. Appare pertanto sussistere, in generale e dietro opportuna remunerazione dei costi, un obbligo, in capo a concessionari, Enti locali, organismi di diritto pubblico (*figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni*), **di fornire accesso ad infrastrutture civili esistenti e, in particolare, ai cavedi-cavidotti realizzati ai sensi dell’art.40 della Legge 166/2002. Per quanto riguarda la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di scavi, l’art. 86 impone che l’analisi delle domande venga effettuata secondo criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione.**

46. Chiarito quanto sopra, il Regolamento dovrà, al fine di rendere fruibili da parte degli operatori i diritti conseguenti agli obblighi di cui sopra, aggiungere un **obbligo di trasparenza** in capo all’ente locale/concessionario o, comunque, all’organismo di diritto pubblico. Tale obbligo, di norma, si attua imponendo la redazione e la pubblicazione di un documento unitario in materia di procedure e condizioni per l’accesso/condivisione, sul suolo pubblico da essi gestito, alle infrastrutture esistenti o per la realizzazione di nuove infrastrutture. Tale documento dovrebbe indicare, tra le altre cose, l’ufficio e il soggetto fisico responsabile dell’istruttoria, le zone in cui sia vietata l’installazione, in cui sia consentita solo a particolari condizioni e in cui sia sempre consentita, gli elementi da allegare alla domanda, la specifica della

tempistica, le istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture, gli oneri economici, le possibili sanzioni irrogabili e le penali nel caso di danni arrecati durante lo svolgimento dei lavori. Tutti questi elementi possono confluire nelle specifiche convenzioni, laddove previste dalla normativa vigente.

Nel documento suddetto occorrerà, altresì, stabilire quando e a che condizioni gli operatori, previa manifestazione di interesse, possono partecipare, nell'ottica della condivisione, ai lavori pianificati e finalizzati alla costruzione di infrastrutture adatte ad ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di concentrare l'oggetto del proprio intervento in materia di reti dorsali agli elementi sopra specificati ed evidenziati nell'articolato riportato nel successivo schema di provvedimento?

47. L'Autorità, con riferimento alle reti dorsali è pertanto, una volta adottato il Regolamento, tenuta a vigilare sul rispetto di già esistenti obblighi di accesso (ai cavedi o altre strutture civili atte alla posa di cavi) oltre che sul rispetto dei principi di cui all'art. 86, nel caso di domanda per la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di scavi. Appare evidente che l'attuazione del Regolamento sulle reti dorsali, per quanto premesso sui destinatari degli obblighi in esso previsti, implica l'applicazione dei poteri regolamentari/di vigilanza e controllo/sanzionatori dell'Autorità anche nei confronti di soggetti istituzionali diversi dagli "operatori" e la loro qualifica di soggetti regolati.

In altri termini, in attuazione di un Regolamento sulle reti dorsali che disciplina il rapporto tra concessionario/ente/soggetto-pubblico ed operatore, l'Autorità potrà ordinare a questi, in caso di inottemperanza allo stesso, l'accesso alla proprietà o a infrastrutture a specifiche condizioni (quelle per l'appunto previste dal Regolamento che attua la vigente normativa) e sanzionare l'inosservanza dell'ordine. Seguono, a tale proposito, una serie di considerazioni e valutazioni inerenti i poteri sanzionatori dell'Autorità per violazioni del Regolamento sulle reti dorsali. Le stesse considerazioni sono applicabili alle violazioni delle norme, di cui al presente schema di provvedimento, in tema di Coubicazione/condivisione di infrastrutture e archivio telematico delle infrastrutture, di cui si discute nelle successive sezioni VII e VIII.

48.

Sanzionabilità di soggetti pubblici da parte dell'Autorità

In primo luogo l'Autorità ritiene che non esista alcun impedimento giuridico di principio alla irrogazione di sanzioni amministrative da parte di Autorità indipendenti nei confronti di soggetti pubblici. Gli Enti locali, in particolare, sono ordinariamente destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte di altre Autorità⁵, oltre che dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

⁵ Si pensi alle sanzioni dell'Autorità per l'Energia e il Gas in caso di inottemperanza degli Enti locali ai propri provvedimenti in materia di disciplina tariffaria, ovvero in caso di violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia elettrica, ovvero ancora dell'obbligo dei Comuni di fornire all'Autorità dati veritieri.

Fonte normativa del potere regolatorio dell’Autorità in materia di reti dorsali e condivisione delle infrastrutture

Il tema è stato estensivamente discusso nelle sezioni precedenti. In estrema sintesi si richiama che il potere regolatorio dell’Autorità, in materia, è fornito dall’art. 2, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n.133⁶ e dal comma 1 dell’art. 89 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in tema di “*Coubicazione e condivisione di infrastrutture*”⁷. Del resto, l’art. 1 comma 6 lett. C punto 2 della legge 249/97 già prevedeva che rientrasse tra le competenze del Consiglio garantire “*l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti*”.

Principio di legalità

Tanto premesso in relazione alla fonte del potere regolamentare dell’Autorità sulla materia, deve rammentare che in materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità consacrato dall’art. 1 della legge 689/81. La norma, rubricata “*Principio di legalità*”, testualmente prevede: “*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati*”.

Un regolamento che comminasse sanzioni non previste dalla legge sarebbe pertanto in conflitto con l’art. 1 della legge n. 689/1981 con il conseguente obbligo di disapplicazione della fonte regolamentare illegittima da parte del giudice.

L’art. 1, primo comma, della legge n. 689/1981 non esclude, tuttavia, che precetti sufficientemente individuati dalla norma primaria siano eterointegrati da norme regolamentari delegate, che, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare, li rendano meglio aderenti alla multiforme realtà socioeconomica (Cass. sent. nn. 1061/1996, 2937/1998, 2138/1999, 3351/1999, 4634/1999, 8686/1999, 12367/1999, 17602/2003, 5743/2004)⁸.

⁶ “*Nei casi di cui al comma 2 (ndr utilizzo, per la posa della fibra nei cavidotti, delle infrastrutture civili esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici) resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all’Autorità’ per le garanzie nelle comunicazioni dall’articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All’Autorità’ per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l’emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali .*”

⁷ Stabilisce che “*Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l’Autorità, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.*”

⁸ La Corte Costituzionale ha infatti escluso la riferibilità della riserva di legge prevista dall’art. 25, comma secondo, della Costituzione per le sanzioni penali, alle sanzioni amministrative (pur se con quelle possono presentare una qualche affinità). Le sanzioni amministrative non si pongono, infatti, come strumento di difesa dei valori essenziali del sistema, ma vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all’amministrazione. La Corte ha affermato (o presupposto più o meno esplicitamente in numerose decisioni) che il parametro riferibile alle sanzioni amministrative - depenalizzate o no - è costituito dal principio della riserva di legge “relativa” stabilito dall’art. 23 Cost. (oltre che dal principio di imparzialità della P.A. di cui all’art. 97). La Corte ha altresì indicato i limiti e le garanzie sufficienti a far ritenere rispettato il principio suddetto, precisando che la prestazione obbligatoria autoritativamente imposta debba avere “base” in una legge e che la legge stessa deve stabilire i criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalità lasciati alla Pubblica Amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione ed inoltre - al fine di escludere che la

In tema di illecito amministrativo, dunque, è compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria (allorché la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario, pertanto, rinviare a provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, purché dalla norma primaria venga circoscritto l'ambito in cui tale discrezionalità può operare), mentre è in ogni caso inibito alle norme primarie di demandare a fonti secondarie la determinazione della sanzione.

Fonte normativa del potere sanzionatorio dell'Autorità

E' già emerso come all'Autorità competa garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso alle infrastrutture di comunicazione (ivi compresa, a titolo esemplificativo, anche quella che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 133/2008, impone ai soggetti pubblici di consentire l'*installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica*), e come tale competenza si esprima innanzitutto nell'esercizio del potere regolamentare, espressamente menzionato dalle fonti primarie (dalla legge costitutiva dell'Autorità, dal codice delle comunicazioni elettroniche e dalla legge 133/2008).

L'esercizio di tale potere introduce, nel sistema, delle norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria, trattandosi, come è evidente, di materia caratterizzata da una spiccata componente tecnica.

All'Autorità compete però anche l'esercizio del potere di vigilanza sull'osservanza delle proprie statuizioni regolamentari, integrative delle previsioni di legge, e infine quello di sanzione delle eventuali violazioni⁹¹⁰.

Il potere di sanzionare le eventuali violazioni della normativa regolamentare trova fondamento normativo nell'art. 1, comma 31, della legge 249/97, e nell'art. 98, comma 11 del codice delle comunicazioni elettroniche¹¹. Tutte le violazioni di

discrezionalità possa trasformarsi in arbitrio - che la legge deve determinare direttamente l'oggetto della prestazione ed i criteri per quantificarla (cfr. Corte Cost. sentt. nn. 65/1962, 56/1972, 67/1973, 29/1979, 257/1982, 68/1984, 34/1986, 290/1987, 420/1987, 127/1988, 447/1988, 250/1992, 150/2002).

⁹ Il potere di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni in materia di accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione è, infatti espressamente previsto nella legge istitutiva, laddove si prevede che l'Autorità debba garantire "*l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione*".

¹⁰ La remissione a un organismo indipendente del potere regolamentare su una specifica materia, onde riconnettere alla violazioni della disciplina secondaria l'esercizio del potere sanzionatorio, non costituisce affatto una novità nel nostro sistema ordinamentale. Si pensi alla disciplina sanzionatoria di cui al Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 - di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi - laddove, all'art. 43 si prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché nei confronti dei relativi dipendenti, oltre che per la violazione delle norme primarie di cui al medesimo decreto, per la violazione "delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia". La Cassazione (sez. I, 20 novembre 2003, n. 17602), ha escluso che tale previsione possa essere qualificabile come norma punitiva "in bianco", non comportando viceversa alcuna indeterminazione del precetto.

¹¹ Quest'ultima norma dispone, infatti: "*Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00*". L'art. 1 comma 31 della legge 249/97, dal canto suo, testualmente prevede: "*I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo*

diffide e ordini impartiti dall' Autorità ai sensi di legge - e della normativa regolamentare subordinata - sono pertanto sanzionabili nei modi e nei termini di cui alla legge istitutiva e al codice delle comunicazioni elettroniche.

Per poter ottenere indicazioni più specifiche circa il preciso regime sanzionatorio applicabile nella materia di cui si tratta occorre guardare più da vicino ai contenuti dei regolamenti di cui al presente schema di provvedimento il cui *enforcement* è oggetto della presente analisi.

I due regolamenti e la relativa tutela sanzionatoria

Come evidenziato in premessa, gli interventi regolamentari oggetto della presente consultazione pubblica hanno un duplice contenuto: da una parte la regolamentazione delle reti dorsali; dall'altra la disciplina di un archivio telematico contenente l'insieme delle infrastrutture, i progetti di realizzazione di scavi e posa di cavidotti e opere civili (atte alla posa di cavi e fibre ottiche), finalizzato ad incoraggiare la coibitazione e la condivisione delle infrastrutture.

La materia regolamentata concerne dunque, in entrambi i casi, l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione.

L'Autorità ritiene che il potere sanzionatorio per la violazione di entrambi i regolamenti rinvenga il proprio naturale fondamento normativo nell'art. 1 comma 31 della legge 249/97, per la generale violazione di ordini e diffide dell'Autorità, piuttosto che nell'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Si analizzano nel seguito separatamente i due casi.

Regolamento sulle reti dorsali. Si premette che il richiamo alla norma codicistica non può riguardare violazioni di disposizioni regolamentari che rinvengano il proprio fondamento in una fonte primaria diversa dal Codice (l'art. 98 del decreto legislativo 259 del 2003, al comma 11, sanziona, infatti, le sole violazioni del Codice). D'altra parte il Regolamento sulle reti dorsali, di cui si discute, trova la sua fonte primaria nell'art. 2 della legge 133/2008. Le violazioni del Regolamento sulle reti dorsali devono, pertanto, necessariamente rinvenire il proprio presidio sanzionatorio nella sola legge istitutiva.

Archivio Telematico. Pure con riguardo alla disciplina dell'archivio telematico deve pervenirsi alla medesima conclusione di applicabilità del (solo) presidio sanzionatorio generale di cui alla legge 249/97. E' ben vero che l'art. 89, 1° comma del Codice delle comunicazioni elettroniche dispone che l'Autorità "incoraggia" la coibitazione e la condivisione delle infrastrutture, anche mediante l'adozione di regolamenti: ma tale previsione costituisce null'altro che una mera riaffermazione di una competenza già istituzionalmente propria dell'Autorità, ai sensi della sua legge istitutiva. E, soprattutto, in sede di recepimento delle direttive comunitarie, il legislatore non ha innovato alcunché, limitandosi la norma codicistica ad esprimere solo un *favor* del tutto generico verso discipline regolamentari tese a favorire il conseguimento dell'obiettivo concorrenziale.

esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità".

Tale interpretazione, oltre ad essere coerente con la formulazione letterale delle disposizioni primarie, eviterebbe infine l'assurda conseguenza di due regolamenti gemelli il cui presidio sanzionatorio dovrebbe altrimenti rinvenirsi in fonti normative diversificate, e con tetti sanzionatori fortemente sperequati con il risultato che la mera violazione di un onere di comunicazione verrebbe ad essere sanzionato con una pena pecuniaria - da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00- ben maggiore di quella generalmente applicabile ai sensi della legge istitutiva – art. 1 comma 31 della legge 249/97 , che contempla sanzioni da 20 a 500 milioni delle vecchie lire – per tutte le violazioni della normativa regolamentare sostanziale in materia di reti dorsali.

D5-bis- Si condivide l'orientamento dell'Autorità che la stessa sia tenuta a vigilare che, nel caso di domanda per la concessione dei diritti di passaggio per reti dorsali, questa sia esaminata nel rispetto dei criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, di cui all'art.86 del Codice?

D5-ter- Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che enti/concessionari/soggetti pubblici che non ottemperino a norme dalla stessa dettate (nei casi previsti dalla Legge) in materia di diritti di passaggio per la posa di cavi e condivisione di infrastrutture esistenti ed, in particolare, al Regolamento sulle reti dorsali, siano soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui alla Legge 249/97?

VII. Coubicazione/condivisione di infrastrutture in ambito generale (anche urbano)

49. Il secondo profilo di intervento, con effetti vincolanti, dell'Autorità riguarda laoubicazione/condivisione delle infrastrutture (articolo 89 del Codice; articolo 2 della legge n. 133/08). Sebbene nel Codice manchi una definizione di “coubicazione” e “condivisione”, l'Autorità è dell'avviso che i termini possano essere utilizzati come sinonimi e comprendano qualsiasi forma di sfruttamento in comune, nella rete di accesso cittadina e dorsale, delle risorse fisiche, quali cavedi, cavidotti, condotti, edifici, piloni. In quest'ottica, anche la posa di reti dorsali nell'ambito di infrastrutture comuni comporta l'applicazione delle norme in materia di condivisione.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerare i termini di “coubicazione” e “condivisione” come sinonimi e comprendenti qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche, quali cavedi, cavidotti, condotti, edifici, piloni?

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerare la condivisione delle infrastrutture quale strumentale non solo alla posa di cavi in fibra ottica e che, più in generale, riguardi qualunque forma di condivisione/coubicazione?

50. Occorre, a questo punto, chiarire quali siano i poteri dell’Autorità in materia. Viene, in via principale, in rilievo il potere generale dell’Autorità di incoraggiare, anche mediante specifici regolamenti, la condivisione delle infrastrutture, previsto dall’articolo 89, comma 1, del Codice, cui rimanda l’articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08. Tale funzione si ritiene riferita a qualunque forma di condivisione di infrastruttura, pubblica o privata, da parte di soggetti pubblici o privati. Tale compito che la Legge attribuisce all’Autorità è sprovvisto di ulteriori specifiche indicazioni sulle modalità con cui la stessa possa contribuire a favorire la condivisione.

L’Autorità ritiene che un primo proprio ambito di intervento, prendendo spunto dal potere che la Legge le conferisce in tema di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, è quello di favorire gli accordi di condivisione intervenendo, ad esempio, laddove gli operatori non riuscissero a completare la negoziazione (funzione conciliativa).

Un altro aspetto sicuramente essenziale, al fine di agevolare la condivisione, è quello di rendere note agli operatori le infrastrutture di posa esistenti. Infatti solo la conoscenza dell’esistente consente all’operatore di valutare l’opportunità di iniziare nuove opere di scavo o di richiedere la condivisione di infrastrutture già realizzate. Si ritiene, a riguardo, essenziale una centralizzazione delle informazioni al fine di facilitare l’accesso alle stesse.

Anche tale secondo aspetto si ritiene rientri tra i possibili ambiti di intervento dell’Autorità in materia di condivisione.

Ciò premesso l’Autorità ritiene, per potere attuare gli interventi suddetti, opportuna la costituzione, presso la stessa, di un archivio telematico più puntualmente descritto nella sezione VIII, cui si rimanda, contenente l’insieme delle infrastrutture di posa esistenti e realizzato sulla base delle informazioni fornite dai soggetti destinatari degli obblighi di pubblicizzazione e comunicazione delle infrastrutture da essi gestite e degli interventi, programmati, in tale materia.

L’Autorità ritiene, altresì, che allo scopo sia opportuno un aggiornamento dinamico del suddetto archivio, mediante la conoscenza dei progetti di realizzazione di scavi e posa di cavidotti o delle opere civili atte alla posa dei cavi e fibre ottiche.

A tale proposito sono stati in premessa richiamati gli obblighi già esistenti in materia di preventiva comunicazione e pubblicizzazione dei programmi di intervento delle opere di realizzazione delle infrastrutture e scavi. Il comma 11 dell’articolo 88 del Codice impone ai soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici di rendere noto agli operatori, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a notificare gli stessi, in formato elettronico, al Ministero dello sviluppo economico, “ovvero ad altro ente delegato”, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.

Ai fini della realizzazione di un archivio dinamico l’Autorità ritiene opportuno che la stessa sia inclusa tra i destinatari della comunicazione suddetta.

Il comma 3 dell'articolo 89 dispone, altresì, che qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI.

Anche in tale caso l'Autorità ritiene opportuno che la stessa sia posta a conoscenza del progetto dell'operatore oltre che dell'istanza inviata all'Ente preposto (ci si riferisce alla presentazione di istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture con scavi ai sensi dell'art. 88 del Codice).

Con riferimento alle infrastrutture disponibili sulle sedi stradali/autostradali l'Autorità dovrebbe essere posta a conoscenza della domanda, rivolta all'ex. Ministero delle comunicazioni (oggi Ministero per lo sviluppo economico), per l'ottenimento della servitù di occupazione di sede autostradale (articolo 94 del Codice) o della domanda alla competente Autorità Statale, per l'ottenimento della servitù occorrente al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti su bene demaniale statale (articolo 92, commi 2, e ss).

In conclusione, in tutti i casi citati, il potere generale dell'Autorità di incoraggiare la condivisione delle infrastrutture (art. 89, comma 1, del Codice e art. 2, comma 3, della legge n. 133/08) può essere perseguito attraverso l'inserimento di una disposizione regolamentare che obblighi l'operatore richiedente a trasmettere l'istanza ed i progetti di realizzazione di reti anche all'Autorità e l'Ente locale a comunicare, anche a quest'ultima, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture civili.

La pubblicazione e la fornitura dell'accesso ai dati di tale catasto, dinamico, consentirebbe all'Autorità di attuare quella funzione di incentivazione alla coubicazione di cui la stessa è investita. Dette informazioni verrebbero inserite in un *data base*, da pubblicare in una apposita sezione del proprio sito *web*.

Tale *data base*, come anticipato, potrebbe far parte del più generale catasto delle infrastrutture. L'accessibilità a tali informazioni da parte degli operatori di comunicazione elettronica consentirebbe agli stessi di prendere visione oltre che dello stato corrente delle infrastrutture esistenti sul territorio (queste ultime riportate nel catasto di cui si parlerà nella sezione seguente¹²), anche, in modo dinamico, delle opere in corso di svolgimento. In tal modo gli operatori potrebbero attivarsi per la condivisione dei costi di realizzazione di queste ultime, con conseguenti vantaggi per il mercato.

Va osservato che la disponibilità delle informazioni suddette presenti nel catasto (sia statiche che dinamiche) risulta altresì essenziale ai fini dello svolgimento di un ulteriore compito attribuito dalla Legge all'Autorità (art.89, comma 2 del Codice) e

¹² Si prevede, altresì, un obbligo di comunicazione all'Autorità delle caratteristiche delle infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (scavi, cavedi, cavidotti, ecc..) dagli stessi installate a seguito della concessione dei diritti di passaggio da parte degli Enti competenti. Tali informazioni confluiranno nell'archivio telematico di cui al Paragrafo VIII.

cioè della eventuale imposizione agli operatori (come meglio precisato nel punto seguente), da parte dell'Autorità, della condivisione di proprie infrastrutture, nei casi previsti dalla Legge. Infatti in caso di rigetto, da parte degli enti locali competenti, della domanda di concessione dei diritti di passaggio, soltanto la conoscenza delle infrastrutture esistenti consentirebbe all'Autorità di imporne, in esito ad un periodo di consultazione pubblica (come previsto dalla norma), la condivisione con l'operatore la cui domanda è stata rigetta. In tutti i casi citati, si ritiene che l'Autorità sia tenuta a vigilare in merito al rispetto degli obblighi, in massima parte informativi, scaturenti dalla normativa sul catasto (popolamento statico e dinamico) e che sia dotata, pertanto, della conseguente leva sanzionatoria, di cui alla Legge 249/97. A tale proposito si rimanda a quanto illustrato nella sezione precedente in merito alla necessaria sussistenza della leva sanzionatoria in capo all'Autorità una volta verificata l'esistenza di un potere regolatorio nei confronti di tutti i soggetti (cd regolati) subordinati a tale potere (a meno che non sia la legge stessa a disporre diversamente), indipendentemente dalla loro natura, pubblica o privata.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che obblighi l'operatore di comunicazione elettronica che invia una domanda per la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di reti, ai sensi degli artt. 88, o 94 del Codice, e dell'art.2 della Legge 133/2008 a inviare la stessa in formato elettronico, incluso i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica, anche all'Autorità?

D8 bis- Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che obblighi soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici di rendere noto, anche all'Autorità, con cadenza semestrale i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in formato elettronico, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale?

D9. Quale ulteriore forma di partecipazione dell'Autorità si ritiene possa essere realizzata per favorire la condivisione?

D9-bis Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che espliciti il potere dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione delle norme relative al Catasto (popolamento statico e dinamico) e di sanzionare l'inosservanza delle medesime norme?

51. Nella premessa normativa sono stati già richiamati i casi in cui sussiste il potere dell'Autorità di imporre la condivisione di infrastrutture esistenti. Come premesso, nel caso delle reti dorsali tale potere deriva, in via indiretta, dal primario potere conferito alla stessa dalla Legge laddove si richiede all'Autorità di predisporre uno specifico regolamento. Ci si occuperà nel seguito dei casi in cui è specificatamente previsto dalla Legge, nei casi generali (e quindi anche per reti di accesso o comunque non dorsali), il potere di imporre la condivisione.

Al riguardo, è opportuno differenziare a seconda che l'imposizione della condivisione gravi su operatori SMP, operatori non SMP, enti pubblici (o assimilati) e soggetti privati.

Per quanto riguarda gli operatori SMP, l'Autorità può, ai sensi dell'art. 49, lett. f, del Codice, imporre agli stessi di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, incluso condotti, edifici o piloni. A tal riguardo si rinvia agli obblighi regolamentari già imposti dalla delibera n. 731/09/CONS nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1,4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE).

Per quanto riguarda tutti gli operatori di comunicazione elettronica (sia SMP che non SMP), l'Autorità può imporre agli stessi la condivisione della infrastrutture, qualora gli operatori richiedenti l'autorizzazione all'Ente preposto non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale (articolo 89, comma 2, del Codice).

Si ritiene che la valutazione in merito alla sussistenza di tali ragioni ostative non competa all'Autorità, bensì all'ente locale preposto.

Solo dopo che l'ente proposto abbia terminato il relativo procedimento amministrativo con un provvedimento di rigetto, l'Autorità potrà avviare il procedimento per l'imposizione dell'obbligo di condivisione all'operatore titolare dell'infrastruttura preesistente (nelle forme della previa consultazione pubblica di cui all'articolo 89 del Codice).

Al fine di essere messa in condizione di imporre la condivisione, l'Autorità dovrà conoscere gli esiti dell'istruttoria e, a tal riguardo, appare opportuno introdurre una disposizione regolamentare che obblighi l'operatore che abbia ricevuto un provvedimento di diniego a comunicarlo all'Autorità.

Nel caso in cui l'operatore, nonostante l'ordine impartito dall'Autorità, non conceda la condivisione, l'Autorità potrà attivare i poteri sanzionatori di cui alla Legge 249/97..

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che gli operatori che non ottemperino all'ordine dell'Autorità di concedere la condivisione delle infrastrutture, nei casi previsti dall'articolo 89, comma 2, del Codice, saranno soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui alla Legge 249/97?

D11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere, in capo all'operatore che abbia ricevuto un provvedimento di diniego, un obbligo di comunicazione all'Autorità stessa degli esiti dell'istruttoria nel caso di rigetto della domanda per i motivi di cui all'articolo 89, comma 2, del Codice?

D12. Quali ulteriori funzioni si ritiene che l'articolo 89, comma 2, del Codice conferisca all'Autorità?

52. Con riferimento a soggetti/concessionari pubblici che non siano operatori di comunicazione elettronica la normativa, come richiamato, intesta in capo agli stessi un obbligo “diretto” di condivisione, senza alcuna intercessione dell’Autorità.
53. Si richiama infatti che le figure pubbliche suddette hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili (art. 88, comma 12, del Codice); in senso rovesciato, l’operatore di comunicazioni elettroniche ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici (articolo 2, comma 2, della legge n. 133/08); inoltre, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione dei casi che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile (articolo 2, comma 12, della legge n. 133/08); per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica, ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione (articolo 94 del Codice).

In altri termini, da tali norme non emergerebbe alcun potere generale dell’Autorità di ordinare a tali enti/concessionari la condivisione delle infrastrutture e, d’altro canto, l’articolo 89, comma 2, fa esplicito riferimento agli “operatori che gestiscono una rete di comunicazione elettronica”.

Un’eccezione a tale principio riguarda il caso, come premesso, in cui la condivisione suddetta sia strumentale alla realizzazione di una rete dorsale, come anticipato nella sezione precedente.

Solo in tal caso si ritiene che l’Autorità possa ordinare a tali enti/concessionari pubblici la condivisione delle infrastrutture, in forza dell’articolo 2 della legge n. 133/2008 che, nell’assegnare all’Autorità il compito di emanare un regolamento in materia di installazione di reti dorsali, implicitamente le riconosce anche il potere di imporre la condivisione di una dorsale su suolo pubblico, vigilare sul rispetto della normativa e sanzionare le inosservanze.

Pertanto, fatta salva l’ipotesi della dorsale, l’Autorità ritiene di non potere usare in tema di obblighi di condivisione, nei confronti di tali soggetti pubblici, il potere di ordine né la leva sanzionatoria di cui alla Legge istitutiva.

L’Autorità ritiene, altresì, che il suddetto potere (di ordine e sanzionatorio) rispetto agli esistenti obblighi di condivisione non sia suscettibile di generale applicazione, da parte della stessa, nemmeno per i soggetti privati che fossero proprietari di infrastrutture di posa, fatto salvo quanto previsto dall’art.89, comma 2 del Codice.

Come si è già detto, si ritiene, viceversa, che l’Autorità – nel più generale potere di favorire la condivisione di infrastrutture esistenti, di cui all’articolo 89, comma 1, del Codice – possa prevedere l’obbligo, per gli enti proprietari o concessionari che possiedono o gestiscono infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, di comunicare i dati sulle infrastrutture in loro possesso all’Autorità, per il loro inserimento nell’archivio telematico di cui al Paragrafo VIII.

D13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di escludere che, tranne che per l'ipotesi di condivisione strumentale alla realizzazione di una rete dorsale e per i casi rientranti nell'ambito dell'articolo 89, comma 2 del Codice, tra i suoi poteri rientri la possibilità di ordinare, in generale, a un ente pubblico ovvero a un concessionario pubblico ovvero a un soggetto privato la condivisione della rete di sua proprietà/gestione?

VIII. Archivio telematico (inventario) delle infrastrutture per le reti

54. Come premesso, ai fini di trarre il massimo beneficio dalla condivisione delle infrastrutture atte alla posa di cavi/fibre, gli operatori interessati devono essere posti a conoscenza delle strutture, pubbliche o private, esistenti, e dei lavori, pubblici e privati, in esecuzione o progettazione.

A tale fine si ritiene che una banca dati, di facile accessibilità, popolata sulla base delle informazioni fornite dagli attori del settore (operatori, concessionari, Enti locali), consenta di evitare la frammentazione degli interventi ed ottimizzare i costi di realizzazione delle reti di comunicazione elettronica.

55. L'articolo 15 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane - del 3 marzo 1999, recante “*Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici*”, già prevede che i Comuni si dotino di un sistema di cartografia informativo compatibile ed interoperabile finalizzato a conoscere gli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo al fine di migliorare il coordinamento delle aziende, tramite rapporti tra le stesse e i Comuni; l'articolo 16 del medesimo atto chiarisce che lo scopo finale della raccolta è quello di creare un sistema informativo territoriale volto a facilitare la progettazione, la pianificazione e la documentazione di un'unica base di riferimento per l'utilizzo dei dati provenienti da diverse società.

56. Quanto premesso pone in evidenza che l'attuale normativa già prevede la disponibilità, sebbene in modo distribuito sul territorio, delle informazioni sugli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo. La stessa base normativa pone già l'accento sulla necessità di una armonizzazione del sistema informativo, al fine di garantirne l'interoperabilità. Appare, pertanto, già implicitamente previsto che le modalità di comunicazione ed i formati di raccolta delle informazioni risultino omogenee su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi gestiti dagli enti locali.

57. In tale contesto, l'Autorità potrebbe, qualora acquisisca le informazioni relative alle strutture di posa per la fibra degli operatori o degli Enti gestori del suolo pubblico, definire le linee guida per elaborare tali informazioni in un inventario dettagliato da mettere a disposizione degli interessati, al fine di agevolare la condivisione di infrastrutture di posa. Le informazioni sono sia quelle inerenti le strutture già disponibili che quelle in programma di realizzazione, acquisite per il tramite dell'intervento dell'Autorità nel flusso procedimentale volto all'ottenimento del titolo autorizzatorio o grazie alla comunicazione diretta da parte del soggetto pubblico. Potrebbe, a tale proposito, essere prevista un'estensione del Catasto, di cui

alla “Sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale” al Titolo VI dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, dedicata alla gestione delle informazioni relative alle infrastrutture civili di posa per la realizzazione di reti di telecomunicazioni in ambito urbano, ai fini del coordinamento e l’integrazione a livello nazionale dei sistemi informativi esistenti su base locale¹³. Si richiama, infatti, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249/97, l’Autorità cura la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, nel quale sono censite, fra l’altro, le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale (c.d. Catasto delle infrastrutture di radiodiffusione).

D14. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di inserire, nel Catasto di cui al Titolo VI dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, una Sezione appositamente dedicata alla gestione delle informazioni relative alle infrastrutture civili di posa per la realizzazione di reti di telecomunicazioni?

D15. Si condivide l’orientamento di prevedere l’obbligo, per gli enti pubblici/soggetti di diritto pubblico ed operatori, di aggiornare periodicamente tale Sezione, fornendo all’Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari all’inserimento delle informazioni?

IX. Gli oneri relativi all’impianto di reti o per l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica

58. Preliminarmente, si ritiene opportuno effettuare un breve *excursus* delle principali disposizioni in materia di “oneri” connessi all’attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico.

59. Partendo dal Codice, l’articolo 93 dispone che le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale.

Tale previsione legislativa è tesa ad evitare l’imposizione di oneri economici, posti a carico degli operatori da parte degli enti locali, non giustificati e tali da determinare, tra gli stessi, un trattamento discriminatorio e non uniforme oltre che ostacoli alle realizzazioni di reti.

60. Nel caso di “Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari”, si rammenta che l’articolo 94 del Codice dispone che,

¹³ Si richiama che la delibera del 26 novembre 2008 n. 666/08/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione”, all’articolo 17, recante “Richiesta di informazioni per finalità statistiche e di studio”, prevede che il Servizio Ispettivo e Registro possa richiedere agli operatori iscritti al Registro informazioni di carattere socio-economico per finalità statistiche e di studio.

dopo un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, la servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.

L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

61. L'articolo 2 della legge 133/08, stabilisce, al comma 2, che, nel caso di infrastrutture civili già esistenti di "proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici", l'operatore di comunicazioni elettroniche ha facoltà di utilizzarle per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, e che qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio a tali infrastrutture, le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
62. In precedenza, l'articolo 40 della legge n. 166/02 stabiliva che lo Stato, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nel caso di lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili di loro proprietà che comportino lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo devono prevedere la realizzazione di cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali.

I cavedi e cavidotti succitati possono essere utilizzati dagli operatori di comunicazione muniti di licenza individuale senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione; il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai succitati cavedi o cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

63. Infine, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, il decreto legislativo n. 198/2002 aveva, altresì, previsto che, salvi gli obblighi di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione di reti di telecomunicazioni nonché l'eventuale applicazione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto agli operatori di telecomunicazioni richiedenti diritti di passaggio ai fini della posa delle proprie reti.

64. In conclusione, tutta la normativa citata in materia di oneri conferma il principio secondo cui, nel caso di installazione di reti di comunicazione elettronica, l'operatore di comunicazioni elettroniche ha facoltà di utilizzare le infrastrutture esistenti per la posa della fibra nei cavedi, cavidotti esistenti, senza aggravii di carattere economico ("oneri o canoni"), salvo che tali oneri o canoni non siano stati stabiliti per legge. In particolare, come emerge anche dalla lettura dell'art.40 della Legge 166/2002, gli oneri devono coprire i maggiori costi sostenuti, da parte dell'ente locale o concessionario, per la predisposizione, ai sensi della stessa legge, di cavedi-cavidotti;
65. Anche nel caso di opere di scavo tali oneri e canoni sono solo quelli previsti per Legge. L'operatore dovrà comunque remunerare le spese sostenute dall'Ente proprietario per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e per il ripristino a regola d'arte delle aree medesime. In tal caso, il criterio informatore è quello per cui i costi sostenuti dall'ente a beneficio dell'operatore sono integralmente rimborsati.
66. A questo punto occorre chiarire quale sia il ruolo dell'Autorità con riferimento agli oneri per l'utilizzo di infrastrutture finalizzato alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica. Con riferimento alle reti dorsali la competenza della stessa in materia di oneri e canoni deriva dal potere che la Legge Le attribuisce (articolo 2 della legge n. 133/08) di emanare il Regolamento per l'installazione delle reti dorsali. L'Autorità ritiene che tale Regolamento debba attenersi, con riferimento agli aspetti economici, ai principi che la stessa Legge fissa come inderogabili: a) gli enti pubblici/concessionari pubblici non possono imporre - nel caso di occupazione di suolo/utilizzazione delle infrastrutture esistenti - altri oneri se non quelli stabiliti per legge; b) nel caso in cui tali Enti/concessionari sostengano dei costi, essi andranno integralmente rimborsati; c) l'imposizione di tali oneri/canoni, laddove giustificati, è basata sul principio di trasparenza e non discriminazione tra gli operatori.

L'Autorità potrebbe definire a, tale riguardo, dei criteri utili alla definizione degli oneri e dei canoni, in attuazione dei principi di recupero dei costi, trasparenza e non discriminazione.

67. In conclusione si ritiene che l'Autorità, nell'ambito del Regolamento sulle reti dorsali, possa intervenire sui criteri di definizione dei canoni per la concessione dei diritti di passaggio e di rimborso dei costi sostenuti dall'Ente/concessionario come conseguenza degli interventi effettuati. Anche in tale materia si ritiene che residui in capo all'Autorità una funzione di vigilanza, in merito al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento sulle reti dorsali, e sanzionatoria, nell'ipotesi della sua inosservanza.

D16. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle potestà regolamentari, con riferimento alle reti dorsali, ed in particolare sulla possibilità di

- individuare i criteri per la copertura dei costi di predisposizione di cavedi-cavidotti da parte dell'Ente proprietario;***
- individuare i criteri di definizione dei canoni/oneri per la concessione dei diritti di passaggio,***

- individuare i criteri per la ripartizione dei costi eventualmente sostenuti dagli enti proprietari per la realizzazione di interventi di sistemazione del suolo interessato dall'installazione?

D17. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di essere dotata anche sulla materia degli oneri/canoni, nell'ambito delle reti dorsali e del relativo Regolamento, di poteri di vigilanza e sanzionatori, attivabili ad esito di diffida, ai sensi della Legge n.249/97?

68. Con riferimento all'ambito diverso dalle reti dorsali residua la competenza stabilita dall'articolo 89, comma 2, del Codice, che intesta in capo all'Autorità il compito specifico di stabilire, nei confronti degli operatori, i “*criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà*”, nel caso di “condivisione imposta dall'Autorità stessa.

In tal caso, il legislatore non ha fornito indicazioni in merito se non quello della ripartizione di costi della condivisione delle strutture. Ciò lascia intendere che i costi da ripartire sono quelli incrementali dovuti all'adeguamento di strutture esistenti al fine di renderle atte ad ospitare altri operatori per l'appunto in condivisione. Non appare sussistere altro potere regolamentare in materia di costi in ambito urbano.

D18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerarsi tenuta a quantificare i costi sostenuti dall'operatore per la condivisione delle infrastrutture, esclusivamente nei casi in cui tale condivisione sia stata imposta dall'Autorità ad esito del procedimento di cui all'articolo 89, comma 2, del Codice?

D19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità che, nel caso di condivisione ex art. 89, comma 2 del Codice, la ripartizione dei relativi costi possa essere effettuata in base a criteri di rimborso secondo una logica incrementale a favore dell'operatore obbligato a concedere la condivisione?

D20. Nel caso affermativo, quali criteri si propongono per la ripartizione dei costi di condivisione?

D21. Si condivide l'opportunità di fornire nel caso generale, quindi anche di reti non dorsali, un orientamento al mercato tramite Linee Guida predisposte dall'Autorità al fine di agevolare l'armonizzazione a livello nazionale delle modalità di applicazione degli oneri previsti dalla legge?

DELIBERA

CAPO I

Definizioni, finalità, ambito di applicazione e principi generali

**Articolo 1
(Definizioni)**

- a) *accesso*: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi *software*, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il *roaming* tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
- b) *Codice*: il Codice delle comunicazioni elettroniche;
- c) *operatore*: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
- d) *reti di comunicazione elettronica*: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- e) *rete dorsale*: rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete di accesso dell'operatore, interessante aree di proprietà di *uno (tipicamente un concessionario) o più Enti, pubblici o privati*;
- f) *Rete di accesso*: L'insieme dei collegamenti che connettono l'utente con una rete (di *backhaul* o *backbone*) per l'utilizzazione di servizi;
- g) *Cavedi*: strutture impiantistiche per il passaggio di tubazioni;
- h) *Cavidotti*: tubazione destinata alla protezione dei cavi in installazioni elettriche o telefoniche interrate;
- i) *Condotto*: Componente fisica che consente la canalizzazione, l'alloggio e la protezione di uno o più cavi.
- j) *Cavo*: componente fisica contenente fibre ottiche per telecomunicazioni, sia esso adatto alla posa sotterranea o alla posa su palificata;
- k) *Minitrincea*: la tecnica della minitrincea che consente l'interramento di cavi in fibra ottica praticando un solco nell'asfalto di 7 - 10 cm di profondità. All'interno di questo scavo e' posata l'infrastruttura, costituita da cavi ottici di dimensioni ridotte. Successivamente e' effettuata una sigillatura mediante materiale bituminoso. Le attrezzature impiegate (in particolare il "tagliasfalti") sono di dimensioni ridotte e consentono di allestire un cantiere in uno spazio estremamente contenuto.

- l) *Microtrincea*: la tecnica di posa che permette di ridurre al minimo le sezioni di scavo e i tempi di realizzazione grazie ad appositi macchinari questa tecnica permette di scavare, posare e ripristinare in modo completamente automatico e immediato.
- m) *Scavi no-dig*: Il *no-dig* rappresenta quel complesso di tecnologie e metodi esecutivi che permettono di installare, risanare o sostituire servizi interrati (tubazioni e cavi) con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto;
- n) *Diritti di Passaggio* significa i diritti di passaggio, scavo e costruzione su terreni, strade e ponti per la posa di cavi in fibra ottica, e, comunque, in via generale e non esaustiva, su ogni altra tipologia di bene immobile esistente su cui siano realizzate le tubazioni, come pure i diritti per la costruzione ed il mantenimento di palificazioni; i Diritti di Passaggio sono concessi al fornitore o ai suoi danti causa in virtù di accordi con soggetti pubblici o privati, titolari, a qualsivoglia titolo, del relativo diritto;
- o) *Infrastruttura*: significa l'infrastruttura di rete idonea alla posa di Cavi costituita da: Tubazioni con relativi Pozzetti, all'interno dei quali sono alloggiati Cavi e Muffole, Palificazioni sulle quali vengono posati i Cavi, le Muffole e tutti materiali accessori per l'impianto in fibra ottica;
- p) *Polifore*: manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni;
- q) *Tubazione* significa una quota dell'Infrastruttura costituita da un tubo, con i relativi Pozzetti di transito e di giunzione, ed un tubo condiviso dalle Parti da utilizzare, quale foro di manovra nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- r) *Strutture polifunzionali*: cunicoli e gallerie pluri-servizi percorribili.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina per la realizzazione di collegamenti dorsali di comunicazione elettronica, sul suolo di enti, concessionari, o organismi di diritto pubblico, per il tramite di nuove infrastrutture realizzate su strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o altri beni immobili di loro proprietà o dell'accesso alle infrastrutture (cavi, cavidotti, cavedi) sulle stesse già esistenti.
2. Sono, altresì, definite norme finalizzate ad incoraggiare ed agevolare la condivisione di infrastrutture e, laddove previsto dalla normativa, per l'attuazione degli obblighi di condivisione posti a carico degli operatori di comunicazione elettronica.

Articolo 3

(Principi generali)

1. La disciplina del presente Regolamento è ispirata a principi di semplificazione, competizione, *open access*, non discriminazione, efficacia, trasparenza e neutralità tecnologica.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Codice, le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte a promuovere, oltre alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, e la loro diffusione sul territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, tali disposizioni sono, altresì, tese ad incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture ed a promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi, ivi compresi quelli a larga banda.
3. In attuazione dei principi generali di cui al comma precedente, le misure adottate sono tese alla promozione di una sostenibile concorrenza tra infrastrutture alternative, alla razionalizzazione dell'impiego del sottosuolo, alla promozione della condivisione delle infrastrutture esistenti ed ad armonizzare e rendere conforme al quadro comunitario e nazionale le procedure e le condizioni per la realizzazione di nuove infrastrutture (cessione di diritti di passaggio) e per l'accesso a quelle esistenti.

CAPO II

Regolamento per la installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica

Articolo 4

(Diritti di passaggio ed accesso alle infrastrutture esistenti)

1. Gli enti proprietari pubblici, i concessionari pubblici o, in generale, gli organismi di diritto pubblico titolari di reti viarie, ferroviarie, elettriche o, comunque, di reti atte alla realizzazione di reti dorsali, redigono e pubblicano le procedure e le condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi gestito, di nuove infrastrutture (diritti di passaggio) e per l'accesso a quelle esistenti. Le procedure e le condizioni di cui al presente comma includono, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - a. L'ente territoriale competente cui inviare la denuncia di inizio attività (DIA) di cui al comma 2;
 - b. Gli elementi e le informazioni da allegare alla denuncia;
 - c. L'individuazione delle zone in cui sia vietata l'installazione, in cui sia consentita solo a particolari condizioni e in cui sia sempre consentita;
 - d. Le modalità di esercizio/limiti dei diritti passaggio, di accesso ed uso di infrastrutture esistenti, oltre alle procedure e alle condizioni per rinnovare tali diritti;
 - e. Lo spazio da riservare nei cavidotti e nelle altre infrastrutture all'ente proprietario o all'organismo di diritto pubblico che le ha in gestione, per suo uso personale;
 - f. Le condizioni contrattuali inerenti il rapporto tra l'ente concessionario o proprietario pubblico o l'organismo di diritto pubblico, titolare di reti, e l'operatore interessato a installare reti dorsali in fibra ottica;
 - g. Gli oneri (*una tantum* e canoni mensili) connessi all'ottenimento dei diritti di passaggio (per la realizzazione di scavi, l'utilizzo di cavalcavia autostradali,

- ecc.) o all'accesso e all'uso delle infrastrutture di posa esistenti. Tali oneri sono previsti, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui gli enti proprietari o gli organismi di diritto pubblico titolari di reti/infrastrutture sostengano spese per la realizzazione di cavidotti, per le opere di sistemazione e manutenzione delle infrastrutture o aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi e per il ripristino a regola d'arte delle aree medesime;
- h. Le istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e per l'uso delle infrastrutture esistenti. Gli Enti proprietari o gestori di infrastrutture di cui al presente articolo promuovono l'adozione delle moderne tecniche di scavo (comunque a minori costi ed impatto ambientale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e delle norme tecniche) e definiscono requisiti tecnici e di ripristino del suolo proporzionati all'intervento richiesto dall'operatore;
 - i. Le sanzioni, ove applicabili, per la violazione della normativa di settore;
 - j. Le penali relative al ripristino delle condizioni iniziali nel caso di danni arrecati alle infrastrutture pre-esistenti;
 - k. Le regole per la preventiva divulgazione degli interventi pianificati, allo scopo di ottenere supporto da altri operatori che intendono realizzare o installare infrastrutture nella stessa area.
2. Gli operatori interessati a installare reti dorsali in fibra ottica presentano denuncia di inizio attività (DIA) agli enti territoriali competenti, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 2 della legge n. 133/08.
 3. Gli enti territoriali competenti valutano, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e rispondono a ciascuna DIA entro 30 giorni dall'effettiva ricezione; in caso di mancata risposta entro il termine prefissato, l'operatore è autorizzato ad iniziare i lavori, da concludersi nel termine massimo di 3 anni, fatta salva l'esistenza dei vincoli, di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 133/08.
 4. Gli enti di cui al comma 1:
 - a) redigono ed esibiscono, qualora richiesto da un operatore, la documentazione con le informazioni geologiche relative alle infrastrutture adatte a realizzare ed ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica;
 - b) esaminano, nei termini previsti dal presente regolamento e, per quanto non specificato, dal Codice e dalla Legge 133/2008, le domande per l'accesso alle summenzionate infrastrutture;
 - c) rispondono, senza ritardi ingiustificati, ai quesiti posti dagli operatori relativi alle proprie infrastrutture.
 5. I soggetti di cui al comma 1 possono rifiutare la concessione dei diritti di passaggio o l'accesso alle infrastrutture adatte ad ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica che loro possiedono o gestiscono nei seguenti casi tassativi, purché debitamente motivati:

- a. Qualora la realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica non sia fisicamente realizzabile a causa di ostacoli tecnici non superabili;
 - b. Qualora la realizzazione di tali infrastrutture minacci la sicurezza delle persone o della proprietà, la tutela dell'ambiente, la salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o rurale, quando implichi un serio rischio di infrazione di norme regolamentari, tecniche o legali da parte degli enti pubblici o concessionari in materia di obblighi di pubblico servizio.
6. Ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 166/02, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili di loro proprietà che comportino lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, provvedono alla realizzazione di cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali.

Articolo 5

(Partecipazione dell'operatore ai lavori di costruzione o di ampliamento di infrastrutture)

1. Gli operatori interessati a installare reti dorsali, previa manifestazione di interesse, possono partecipare ai lavori, di cui all'articolo 4, comma 6, finalizzati alla costruzione o all'ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica.
2. A tal fine, gli enti proprietari pubblici, i concessionari, o in generale gli organismi di diritto pubblico titolari di reti, quando pianificano l'esecuzione di lavori di costruzione o l'ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, divulgano pubblicamente questa intenzione.
3. La pubblicazione dell'annuncio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 avviene almeno 60 giorni prima della data di inizio dei lavori.
4. L'annuncio contiene le caratteristiche dell'intervento, il tempo di esecuzione, i costi, il tempo limite entro cui manifestare il proprio interesse e l'Ufficio a cui rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alla procedura.
5. L'operatore manifesta il proprio interesse a partecipare agli interventi predisposti dall'ente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 2.

Articolo 6

(Oneri economici in capo all'operatore di comunicazione per i diritti di passaggio o per l'utilizzo delle infrastrutture di posa per la realizzazione di reti dorsali)

1. Gli operatori che hanno ottenuto i diritti di passaggio sul suolo di enti proprietari pubblici o di concessionari di reti aviarie, ferroviarie, elettriche o, comunque, di reti atte alla realizzazione di reti dorsali, hanno l'obbligo di tenere indenne questi ultimi dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare, a regola d'arte, le aree medesime nei tempi

stabiliti. Non sono dovuti, all'Ente, altri oneri economici se non quelli stabiliti per Legge.

2. Ai sensi dell'art. 40 della legge 166/2002, il corrispettivo complessivamente imputato agli operatori che hanno ottenuto i diritti di accesso a cavedi/cavidotti esistenti per la posa della fibra ottica, è commisurato alle spese aggiuntive sostenute dai soggetti di cui al comma 1 dell'art.1 del presente Regolamento, per la realizzazione degli interventi richiesti o di quelli già effettuati per la posa di cavedi e cavidotti.
3. Nel caso di richiesta di diritti di passaggio su sedi autostradali gli oneri sono definiti ai sensi dell'art. 94 del Codice.
4. I concessionari, gli enti proprietari pubblici/organismi di diritto pubblico titolari di reti ed infrastrutture hanno diritto ad un indennizzo, qualora dall'esecuzione dell'opera sia derivato un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti.
5. L'Autorità definisce, in caso di dissenso tra le parti e ad esclusione dei casi rientranti nel comma 3, i criteri per la copertura dei costi di cui al comma 2 e per la concessione dei diritti di passaggio, di cui al comma 1. L'Autorità individua in tali casi, altresì, i criteri per la ripartizione dei costi eventualmente sostenuti dagli enti proprietari per la realizzazione di interventi di sistemazione del suolo interessato dall'installazione di reti di comunicazione elettronica.

Articolo 7

(Vigilanza, sanzioni, decorrenza)

1. L'Autorità vigila in merito al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti in materia di reti dorsali e, ai soggetti che non ottemperano agli ordini ivi impartiti, commina le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge n.249/07.
2. Il presente Regolamento esplica i propri effetti anche sulle convenzioni già in essere a partire dalla sua entrata in vigore, fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti.

CAPO III

(Obblighi di condivisione per gli operatori di comunicazione elettronica)

Articolo 8

(Obblighi di condivisione per tutti gli operatori)

1. Ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del Codice l'Autorità impone, nei confronti di un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione, la condivisione di strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica), o adotta ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, qualora, per ragioni quali la tutela dell'ambiente, la salute pubblica o la sicurezza, il patrimonio culturale, la pianificazione del territorio e la salvaguardia del paesaggio urbano o rurale, la costruzione di nuove infrastrutture non costituisca una valida alternativa.
1. A tal fine l'operatore che, ai sensi dell'articolo 89, comma 2 del Codice, abbia ricevuto un provvedimento di diniego in merito alla richiesta di ottenimento di diritti di passaggio per interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica, comunica tale provvedimento all'Autorità.
2. L'Autorità stabilisce, con separato provvedimento, i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.
3. In caso di condivisione di infrastrutture, l'Autorità può adottare misure che limitano le funzionalità delle risorse da installare, quale, ad esempio, la limitazione dei livelli massimi della potenza di trasmissione.
4. All'operatore che non ottempera all'ordine di cui al comma 1, l'Autorità commina la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Legge n.249/97.

Articolo 9

(Obbligo di condivisione per operatori SMP: rinvio)

1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti di comunicazione elettronica che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa sono tenuti al rispetto degli obblighi regolamentari in materia di accesso fisico e virtuale e di uso di determinate risorse di rete previsti dalla delibera n. 731/09/CONS e s.m.i..

CAPO IV

(Misure atte alla agevolazione della coubicazione: il Catasto delle infrastrutture)

Articolo 10

(Obbligo di redigere e mantenere un registro delle infrastrutture)

1. E' istituito presso l'Autorità il registro delle infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica.
2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, al fine di favorire la condivisione di infrastrutture esistenti, i concessionari, gli enti proprietari

pubblici/organismi di diritto pubblico, titolari di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (quali cavedi, cavidotti, tombini e le altre infrastrutture ad essi associate), nonché gli operatori proprietari di infrastrutture di posa o titolari di diritti d'uso delle stesse o di diritti di passaggio redigono, mantengono e aggiornano permanentemente il registro, di cui al precedente comma, con informazioni descrittive e riferimenti geografici relative alle infrastrutture summenzionate.

4. L'Autorità redige le linee guida per l'armonizzazione delle modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 2.
5. In caso di dubbi sulla possibilità da parte di un'infrastruttura di ospitare reti di comunicazione elettronica, l'Autorità, su richiesta, valuta se includerla nel registro, tenendo in considerazione le ragioni presentate dagli enti/soggetti proprietari o concessionari e l'utilità dell'infrastruttura in oggetto per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica.

Articolo 11

(Informazioni disponibili nel Catasto delle infrastrutture)

1. L'Autorità definisce le linee guida per la gestione e l'accesso al catasto delle infrastrutture di cui all'articolo 10, assicurando che vengano fornite le seguenti informazioni:
 - a) Ubicazione, riferimenti geografici, struttura e principali risorse allocate;
 - b) Le caratteristiche tecniche più rilevanti, incluso dimensioni, tipo di infrastruttura e di utilizzo.
 - c) Procedure e condizioni per l'accesso e l'uso di ciascuna infrastruttura di cui al comma precedente.
 - d) Annunci che riguardano la costruzione di nuove infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica;
2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 10 aggiornano permanentemente le informazioni di cui al presente articolo e forniscono all'Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari per il loro inserimento nel Catasto delle infrastrutture.

Articolo 12

(Accesso al Catasto delle infrastrutture)

1. Il Catasto delle infrastrutture è orientato ai principi di condivisione e reciprocità delle informazioni in esso contenute.
2. Le informazioni del Catasto, le cui modalità di gestione sono definite dall'Autorità, sono fornite attraverso una rete telematica, cui accedono da remoto gli operatori e gli Enti proprietari/concessionari.
3. E' fatto esplicito divieto di ricevere qualunque compenso per il riuso dei documenti o delle informazioni fornite dal Catasto.

Articolo 13

(Obblighi di comunicazione e pubblicazione di nuovi interventi)

1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti di comunicazione elettronica che inviano una domanda per la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di reti con scavi, ai sensi degli artt. 88, o 94 del Codice e dell'art.2 della Legge133/2008, inviano la stessa, in formato elettronico, incluso i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica, anche all'Autorità.
2. I soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici rendono noto all'Autorità, con cadenza semestrale e in formato elettronico, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. L'Autorità definisce le modalità di comunicazione, in formato elettronico, delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'Autorità rende pubbliche le suddette informazioni attraverso il proprio sito *web* ovvero le trasferisce nel Catasto delle infrastrutture.

Articolo 14

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'Autorità vigila in merito al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 del presente Regolamento e, ai soggetti che non ottemperano agli ordini ivi impartiti, commina le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge n.249/97.

CAPO V

Disposizioni finali

1. **L'Allegato 1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, fornisce le "Linee guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa";